



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **58**

in data **31/03/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **31 - trentuno** - del mese **marzo** alle ore **15:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

ACCORDO DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA A.N.A.S. S.PA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO E COMUNE DI RE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO RINVENUTO NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTERVENTO "PROLUNGAMENTO DELLA S.S.9 - TANGENZIALE NORD DI REGGIO EMILIA NEL TRATTO da S. PROSPERO STRINATI A CORTE TEGGE (1° e 2° STRALCIO)

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;
- gli artt.6, 7, 111 e 112 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevedono che possano attuarsi forme di cooperazione fra il Ministero della Cultura (a seguito MIC) e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la fruizione dei Beni Culturali (BB.CC.);
- l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede che *"In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente"*;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" *"le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi degli artt. 822 e 826 del codice civile"*;
- le leggi regionali della Regione Emilia-Romagna n. 31 del 25.11.2002 recante "Disciplina generale dell'Edilizia" (in particolare l'art. 7) e n. 15 del 30.07.2013,

“Semplificazione della disciplina edilizia” (in particolare l’art. 10) dispongono che i progetti di opere pubbliche di interesse regionale e provinciale non sono soggetti all’ottenimento dei titoli abilitativi di cui al titolo II della legge medesima, fatta salva la necessità dell’accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, compresa quindi la tutela dei beni culturali;

- la verifica preventiva dell’interesse archeologico legata all’intervento oggetto del presente Accordo eseguita sulla base dell’art.25 del D.lgs. 50/2016, vigente all’epoca della trasmissione del progetto della Tangenziale nord alla SABAP;
- l’art.25 comma 14 del D.lgs. 50/2016 prevedeva che *il Soprintendente competente del territorio per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Amministrazione Appaltante stipulino un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;*
- il vigente Codice dei Contratti pubblici all’art. 41 comma 4 prevede la verifica di interesse archeologico secondo le fasi definite nell’Allegato I.8 del Codice stesso
- il previgente D.Lgs. 50/2016 art. 151 comma 3 e ora l’art 134 Dlgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di

individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la SABAP per perseguire le proprie specifiche finalità di tutela, ricerca, conservazione e valorizzazione, può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili a tale scopo;
- è inoltre volontà della SABAP provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale e di collegata e corretta fruizione;
- in ottemperanza alla normativa di settore che richiede l'impiego di soggetti in possesso della necessaria qualificazione, ANAS ha nel proprio organico un gruppo di professionisti archeologi, che afferisce alla Direzione Tecnica (DT), al fine di adempiere alla tutela dei BB.CC. nell'ambito della progettazione e realizzazione delle grandi opere stradali;
- il Comune di Reggio Emilia intende promuovere la diffusione della conoscenza dello specifico patrimonio storico e paesaggistico del territorio anche attraverso la valorizzazione dei siti archeologici; in particolare è interessato a sostenere lo sviluppo culturale e turistico in un'ottica di valorizzazione del territorio, ampliando e approfondendo le conoscenze archeologiche e le evidenze materiali e insediative, ricadenti nel suo territorio.

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento del completamento in direzione ovest della Tangenziale di Reggio Emilia a seguito di valutazione del rischio all'interno della Verifica preliminare

dell'interesse archeologico, SABAP aveva verificato, con parere prot.10475 del 09.05.2019, che il progetto esecutivo prevedesse l'esecuzione dei sondaggi ogni 100m nel tracciato a rischio basso; 50m in quello medio; e 25m in quello a rischio alto, oltre a sondaggi in coincidenza di tutti i sottopassi, carotaggi in coincidenza degli insediamenti terramaricoli di Cavazzoli e La Torretta, nonché uno scavo estensivo della terramara di Cavazzoli individuata nel PTCP di Reggio Emilia per il sedime interessato dall'opera e per 3m fuori da tale sedime.

- Il parere prevedeva altresì la stipula di un accordo con la SABAP per stabilire un piano di studio, pubblicazione e valorizzazione di quanto emerso, ai sensi dell'art. 47 c.8 del PTCP di Reggio Emilia; la creazione di un deposito *ad hoc* allarmato per custodire i reperti archeologici rinvenuti; l'indicazione nel Quadro Economico di ANAS delle somme legate a queste attività e la trasmissione dello stesso alla SABAP;
- a seguito dell'avvio delle indagini preliminari, considerata la necessità di ANAS di avviare i lavori, le zone indagate tramite sondaggi preliminari sono state svincolate, man mano che venivano sottoposte a indagini con esito negativo, o sottoposte a scavo estensivo o a controllo archeologico in corso d'opera, in caso di esito positivo delle indagini preliminari;
- la campagna di carotaggi eseguita per le indagini preventive archeologiche nell'area di Cavazzoli ha consentito di individuare la profondità ed estensione della terramara nella parte su cui interferivano le pile del progetto del viadotto sul Crostolo;
- sulla base degli esiti delle predette indagini e della elevata profondità del sito protostorico sulla sponda orientale del Crostolo, è stato concordato di delimitare l'area d'indagine dello scavo estensivo alla sponda occidentale, seppure i carotaggi in alcun punto avessero rinvenuto zone completamente prive di materiale;

- lo scavo estensivo della terramara di Cavazzoli è iniziato non appena messa in sicurezza l'area, a luglio 2024, ed è tutt'ora in corso;
- ad oggi i siti principali individuati tramite tali indagini risultano essere:
- una necropoli ed un pozzo di epoca romana lungo un tracciato stradale antico in zona Roncocesi;
- un ampio insediamento di epoca etrusca presso l'area della trincea archeologica 48;
- un pozzo romano nel sottopasso ST05;
- una fornace rinascimentale presso Cavazzoli;
- una terramara in zona Torretta;
- un canale di età del Ferro nel sottovia ST 06; la terramara di Cavazzoli;
- altre evidenze di entità minore;

Dato atto che e' interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

Occorre conseguentemente attivare una collaborazione fra le Parti finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico di competenza della SABAP presente nell'area di intervento del progetto *"Prolungamento della S.S.9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge (1° e 2° Stralcio)"*.

- ANAS nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di progettazione e realizzazione di strade ad interesse nazionale, nel corso degli anni, ha riportato alla luce uno straordinario patrimonio storico-archeologico che può rappresentare una opportunità per la promozione culturale e turistica dei territori interessati;

- il Comune, nell'ottica della conoscenza, promozione e valorizzazione dell'importante patrimonio archeologico ricadente nel suo territorio, intende offrire per quanto di sua competenza supporto alle attività sottese alla ricerca tramite la cura di aspetti amministrativi e logistici nonché l'organizzazione di eventi di divulgazione dei risultati.

Visto lo schema di Accordo di coordinamento e collaborazione tra ANAS spa, Soprintendenza ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (SABAP) e Comune di Reggio Emilia -Allegato A e parte integrante del presente provvedimento dal quale si evincono i seguenti impegni dei partner:

Compiti e Obblighi della SABAP :

1. coordinare le attività di ricerca e documentazione dei Soggetti Autorizzati (di cui Artt. 3 e 4) impegnati nei progetti a complemento del presente Accordo;
2. mettere a disposizione delle Parti la documentazione relativa all'area di indagine ed eventuale materiale utile per i confronti, se pertinente al progetto, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi, sino alla pubblicazione delle risultanze delle ricerche;
3. favorire, durante lo svolgimento dei lavori, l'iter procedurale, in accordo con le tempistiche di cantiere, al fine di consentire la speditezza delle lavorazioni sempre garantendo la tutela dei BB.CC.;
4. fornire tutte le indicazioni tecniche necessarie ad ANAS per il trasferimento dei reperti nelle strutture messe a disposizione dal Comune e al Comune per l'idonea conservazione degli stessi.

Compiti e Obblighi di ANAS spa:

- assicurare la conduzione, sotto la Direzione Scientifica della SABAP, delle ricerche sul campo e il trattamento dei reperti secondo rigorosi metodi scientifici e protocolli vigenti e standard relativi della SABAP, ai sensi della normativa sulle Concessioni di scavo e di ricerca (art. 88-89 D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”) e secondo quanto indicato nel progetto di scavo di Cavazzoli trasmesso con nota prot. SABAP 12687 del 22/04/2024 e nella successiva nota prot. SABAP 13531 del 29/04/2024;
- comunicare direttamente alla Direzione Scientifica della SABAP (previa condivisione dei CV) la composizione del gruppo di lavoro (nominativi e funzioni) e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel tempo, affinché siano approvati i diversi Soggetti Autorizzati e siano predisposte le necessarie autorizzazioni;
- garantire, in accordo con la SABAP, la protezione e la conservazione dei beni archeologici di proprietà dello Stato, in deposito temporaneo durante l’attività di scavo, mediante una programmata e condivisa attività di studio, manutenzione e restauro, e anche garantendone la sicurezza e l’accessibilità, consentendo l’attività di controllo dei referenti della SABAP sulle condizioni di sicurezza e conservazione dei reperti;
- rendersi disponibile ad aperture del cantiere dello scavo archeologico al vasto pubblico nell’ottica dell’archeologia pubblica in date da concordare in funzione delle lavorazioni in corso di esecuzione, compatibilmente con le aree a disposizione e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;

- rendere disponibili le somme di cui al successivo Art. 10 relativamente ai processi di valorizzazione derivante dallo scavo archeologico includendovi una mostra temporanea a cura della Direzione Scientifica;
- richiedere opportuna autorizzazione qualora i reperti debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione, di analisi invasiva, di restauro. A questo proposito, il coinvolgimento di terzi dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti, e autorizzato dalla SABAP, che valuteranno congiuntamente la validità scientifica dei laboratori e del progetto;
- trasferire il materiale rinvenuto nei depositi in uso da parte del Comune per la conservazione;
- garantire l'ingresso in cantiere ai soggetti delle Parti, i Soggetti Autorizzati ed eventuali ulteriori soggetti terzi autorizzati;
- consegnare alla SABAP copia dell'archivio digitale finale, ovvero il risultato delle attività realizzate a complemento del presente Accordo;
- assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente Accordo;
- assicurare l'edizione di una pubblicazione scientifica dei risultati ottenuti, curata scientificamente dalla SABAP, e la sua diffusione su canali informatici;
- gli oneri riguardo alle attività di scavo archeologico, restauro, precatalogazione, inventariazione, pubblicazione e valorizzazione sono a carico della stazione appaltante. È inoltre a carico della stazione appaltante la scaffalatura e l'acquisto di cassette idonee, secondo le normative vigenti e le indicazioni fornite dal sito di deposito, per la conservazione dei reperti mobili all'interno dei magazzini comunali.

Compiti e Obblighi del Comune di Reggio Emilia:

1. mettere a disposizione uno spazio con caratteristiche idonee per la conservazione dei reperti, secondo le indicazioni fornite da SABAP e in sinergia con ANAS.
- contribuire allo svolgimento e realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, garantendo gli aspetti tecnico-logistici, amministrativi e di sicurezza;
 - collaborare alla protezione e la conservazione dei beni archeologici di proprietà dello Stato in deposito temporaneo durante l'attività di ricerca, in particolare garantendo la sicurezza e l'accessibilità agli immobili di sua proprietà o in sua disponibilità al personale incaricato, consentendo l'attività di controllo dei referenti della SABAP sulle condizioni di sicurezza e conservazione dei reperti;
 - assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente Accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web e tramite l'utilizzo dei social media, previa condivisione dei contenuti con tutte le Parti;
 - promuovere le iniziative e rendere partecipe la popolazione del proprio territorio, con Particolare riferimento a quella scolastica;
 - collaborare in sinergia con le altre Parti per le modalità di spostamento e collocazione dei reperti all'interno degli immobili di propria competenza.

Dato atto inoltre che

- Il presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e sino al completamento delle attività da esso previste ed al collaudo dell'opera pubblica:
- il presente Accordo potrà essere rinnovato con espresso atto a seguito dei risultati raggiunti.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi

dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

per le motivazioni e secondo le modalità esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1 di approvare l'accordo di coordinamento e collaborazione tra ANAS SPA ,Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e Comune di Reggio Emilia per l'attuazione di interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico rinvenuto nel corso delle attività di archeologia effettuate nell'ambito dell'intervento "Prolungamento della S.S.9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge (1° e 2° Stralcio)

2 di demandare la sottoscrizione dell'Accordo al Dirigente del Servizio Cultura Dott. Nando Rinaldi , dando facoltà in sede di stipula di inserire, fatta salva la sostanza dello stesso, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili al suo puntuale perfezionamento, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni e integrazioni;

3 di dare atto che i servizi comunali -ognuno secondo la propria competenza - provvederanno alle attività e agli impegni derivanti all'Amministrazione Comunale dall'approvazione del presente Accordo collaborativo.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, dettati dalla necessità di dare avvio alla collaborazione

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

II VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto